

(N. 1281)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(VIGORELLI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1955

Disposizioni varie in materia di assegni familiari.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge in esame, che si sottopone per l'approvazione, si provvede:

1) all'aumento della misura degli assegni familiari e dei relativi contributi nei settori dell'industria, del commercio e professioni e arti, del credito, dell'assicurazione e dei giornalisti professionisti (articoli 1, 2, 3 e 4);

2) alla destinazione delle risultanze della cessata gestione per il credito, l'assicurazione e i servizi tributari appaltati della Cassa Unica per gli assegni familiari (articolo 5).

Per quanto concerne gli aumenti della misura degli assegni familiari, essi sono conseguenti a specifici accordi sindacali intervenuti fra le Associazioni di categoria.

Per quanto riguarda i settori dell'industria, del commercio e dei giornalisti professionisti

l'aumento è di lire 7 giornaliera per ciascun figlio, lire 8 giornaliera per il coniuge, mentre l'attuale misura di assegni prevista per i genitori rimane invariata. Tale aumento è il risultato dello scatto di un punto dell'indennità di contingenza e la misura degli assegni passa da lire 153 a lire 160 giornaliera per i figli e da lire 100 a lire 108 giornaliera per il coniuge, restando invece ferma in lire 55 giornaliera quella degli ascendenti.

Per i settori del credito e dell'assicurazione l'aumento corrisponde ad un adeguamento delle attuali misure le quali, rispetto a quelle degli altri settori, erano contenute in termini molto ridotti. In particolare per il settore del credito nelle nuove misure vengono assorbiti gli assegni di famiglia che, in base a specifici contratti collettivi, venivano corrisposti diret-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tamente dalle aziende e che pertanto verranno a cessare con effetto dal 1° novembre 1954.

Le nuove misure dei settori dell'assicurazione e del credito sono le seguenti:

assicurazione: per i figli lire 3.120 mensili; per il coniuge lire 2.496; per gli ascendenti lire 1.716;

credito: misura unica di lire 5.356 per ciascuno dei beneficiari.

A fronteggiare l'onere dagli aumenti delle prestazioni si provvede:

a) per il settore dell'*industria* con l'aumento del contributo in misura dell'1,40 per cento sulla retribuzione lorda nei limiti dei massimali vigenti; esso pertanto sale dal 28,50 per cento al 29,90 per cento e raggiunge con l'addizionale dell'1,50 per cento per il recupero del disavanzo di gestione, disposta con la legge 31 marzo 1954, n. 117, il 31,40 per cento.

b) per il settore del *commercio e professioni ed arti* il contributo viene mantenuto nell'attuale misura del 21 per cento sulla retribuzione lorda, nei limiti dei massimali vigenti, essendosi rivelata, assieme all'avanzo patrimoniale di cui dispone la gestione, sufficiente a coprire l'onere degli aumenti;

c) per il settore del *credito* con l'aumento del contributo dell'11,20 per cento al 48,20 per cento, sulla retribuzione lorda nei limiti del vigente massimale di lire 18.750 mensili;

d) per il settore dell'*assicurazione* con l'aumento del contributo, a partire dal 1° gennaio 1956, dal 16,50 per cento al 19,70 per cento. Per il periodo 1° luglio 1954-31 dicembre 1955 l'onere dell'aumento viene fronteggiato con l'avanzo attualmente esistente nella gestione;

e) per i *giornalisti professionisti* con l'aumento del contributo dal 21 per cento al 27 per cento, più un'addizionale dell'1 per cento alla estinzione del disavanzo della gestione che ammonta a circa 7 milioni di lire.

La copertura degli oneri derivanti dagli aumenti predetti è così calcolata:

INDUSTRIA.

L'ammontare degli assegni sulla base delle prestazioni in atto (lire 153 giornaliera per i figli; lire 100 per il coniuge; lire 55 per gli

ascendenti) raggiunge, secondo le risultanze delle registrazioni contabili dell'esercizio 1953, la cifra di lire 237.668 milioni.

I nuovi aumenti rappresentano, in percentuale, il 5,06 per cento, cosicchè le prestazioni saliranno a lire 249.694 milioni circa e con le spese di gestione (2 per cento) a lire 255 miliardi circa.

Considerato che il 22,50 per cento ha portato un gettito di lire 191.921 milioni, al 29,90 per cento si raggiungerà un gettito di circa lire 255 miliardi.

COMMERCIO.

Secondo le risultanze delle registrazioni contabili dell'esercizio 1953, l'ammontare degli assegni sulla base delle prestazioni in atto (le stesse dell'industria) raggiunge la cifra di lire 22.269 milioni circa.

Considerato che con gli aumenti in esame l'assegno medio sale da lire 124 a lire 130, si avrà una percentuale di aumento di circa il 4,84 per cento, cosicchè l'ammontare delle erogazioni salirà a lire 23.347 milioni circa e con le spese di gestione (2,60 per cento) a lire 23.954 milioni circa.

Di contro, il gettito del contributo del 21 per cento raggiunge la cifra di lire 23.929 milioni circa. Al minor gettito del contributo si fa fronte utilizzando l'attuale avanzo della gestione che ammonta a lire 6 miliardi circa.

CREDITO.

L'ammontare annuo delle prestazioni, secondo le registrazioni contabili dell'esercizio 1953 ammonta a lire 1.906 milioni netti e, con le spese di amministrazione (2,50 per cento) a lire 1.954 milioni.

L'assegno medio individuale attuale è di lire 1.026 mensili. Esso in conseguenza degli aumenti proposti salirà a lire 5.356 mensili, cioè si avrà un aumento di spesa del 522 per cento.

La spesa media annua si può pertanto valutare in lire 10.200 milioni.

L'ammontare annuo delle retribuzioni soggette a contributo in base alle registrazioni contabili del 1953, si può valutare in lire 20.472 milioni; applicando ad esso l'aliquota contributiva del 48,20 per cento, si avrà un

ammontare annuo di contributi di lire 9.868 milioni.

Al minor gettito del contributo, come all'aumento di lire 337 per ciascun assegno per il periodo 1° luglio 1954-31 ottobre 1954, si fa fronte utilizzando l'attuale avanzo della gestione di lire 1.800 milioni circa.

ASSICURAZIONE.

L'ammontare annuo delle prestazioni secondo le registrazioni contabili dell'esercizio 1953 ammonta a lire 504 milioni.

Considerato che con gli aumenti proposti l'assegno medio sale da lire 2.113 mensili a lire 2.675, cioè aumenta del 26,60 per cento, l'importo annuo delle prestazioni salirà a 638 milioni.

Le spese di amministrazione sono di circa lire 10 milioni, quindi con la nuova aliquota contributiva si dovrà coprire una spesa complessiva di lire 648 milioni.

Il gettito contributivo annuo in relazione alle registrazioni contabili del 1953, è risultato di 542 milioni con una aliquota contributiva del 16,50 per cento.

L'elevamento dell'aliquota al 19,70 per cento lo farà salire a lire 647 milioni annui.

Al maggior onere degli aumenti per il periodo 1° luglio 1954-31 dicembre 1955 si fa fronte con l'utilizzazione dell'avanzo attualmente esistente nella gestione ammontante a circa 280 milioni.

GIORNALISTI PROFESSIONISTI.

La spesa annua per prestazioni prima degli aumenti proposti, ammontava a lire 124 milioni.

Gli aumenti portano l'assegno medio da lire 3.949 a lire 4.167 cioè comportano un aumento del 5,52 per cento. In conseguenza la spesa annua salirà a circa lire 131.100.000, i quali con le spese di amministrazione (7,14 per cento) daranno luogo ad una spesa complessiva di circa lire 140.500.000.

L'ammontare complessivo della retribuzione è di lire 522 milioni.

Il gettito contributivo, con un'aliquota del 27 per cento sarà di circa lire 140.900.000.

L'articolo 5 del disegno di legge stabilisce la ripartizione del disavanzo della vecchia gestione del credito-assicurazione e servizi tributari appaltati, cessata per effetto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, ammontante a lire 210 milioni circa, fra le tre gestioni succedute alla gestione unica anzidetta.

I coefficienti di ripartizione sono determinati sulla base degli indici risultanti fra le prestazioni e contributi in ciascun settore per cui all'estinzione del deficit partecipano il credito per lire 73 milioni, l'assicurazione per lire 61 milioni ed i servizi tributari appaltati per lire 76 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1° agosto 1954, sono elevati con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data medesima, alle misure seguenti, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

a) *industria: assegni*: lire 960 settimanali per ciascun figlio; lire 648 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente;

contributo: 29,90 per cento sulla retribuzione lorda;

b) *commercio e professioni e arti: assegni*: lire 4.160 mensili per ciascun figlio; lire 2.808 per il coniuge; lire 1.430 per ciascun ascendente;

Resta in vigore per il settore dell'industria, in aggiunta al contributo di cui alla precedente lettera a), e fino all'estinzione del disavanzo della gestione, l'addizionale dell'1,50 per cento della retribuzione, stabilita dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1954, n. 117.

Art. 2.

Gli assegni familiari del settore del credito della Cassa unica degli assegni stessi in vigore al 1° luglio 1954 sono aumentati, dalla stessa data, di lire 337 mensili rispettivamente per ciascun figlio, per il coniuge e per ciascun ascendente.

A decorrere dal 1° novembre 1954, gli assegni familiari per lo stesso settore sono elevati alla misura di lire 5.356 mensili, rispettivamente per ciascun figlio, per il coniuge e per ciascun ascendente, comprensiva degli assegni di caropane stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni.

Dalla stessa data di cui al comma precedente, il contributo è elevato al 48,20 per cento della retribuzione lorda, comprensivo del contributo di caropane stabilito dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni.

A decorrere dal 1° novembre 1954 gli assegni familiari ai dirigenti dello stesso settore e il relativo contributo sono corrisposti ai sensi del 2° e 3° comma del presente articolo.

Art. 3.

Gli assegni familiari e il relativo contributo per il settore dell'assicurazione della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1° luglio 1954, sono elevati dalla stessa data, alle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni:

assegni: lire 3.120 mensili per ciascun figlio; lire 2.496 mensili per il coniuge; lire 1.716 mensili per ciascun ascendente;

contributo: 16,50 per cento sulla retribuzione lorda.

A decorrere dal 1° gennaio 1956 l'aliquota di contributo predetta è elevata al 19,70 per cento.

Art. 4.

Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali, sono elevati, con decorrenza dal 1° agosto 1954, alle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni:

assegni: lire 4.160 mensili per ciascun figlio; lire 2.808 mensili per il coniuge; lire 1.430 mensili per ciascun ascendente;

contributo: 27 per cento sulla retribuzione lorda.

È applicata a favore della gestione predetta, in aggiunta al contributo predetto, e con la stessa decorrenza di esso, un'addizionale dell'1 per cento della retribuzione fino all'estinzione del disavanzo della gestione medesima.

Art. 5.

Le attività e le passività del cessato settore unico per il credito, l'assicurazione e i servizi tributari appaltati della Cassa unica degli assegni familiari sono devolute ai settori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, istituiti con l'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, rispettivamente in proporzione alle percentuali del 34,71 per

cento, del 28,85 per cento e del 36,44 per cento.

Art. 6.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 e successive proroghe, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.